

Circolare n. 1 – Obbligatorietà delle vaccinazioni

Il decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017 ha introdotto l'obbligo di vaccinazione per i minori **da 0 a 16 anni**, affidando dei compiti di vigilanza, controllo e segnalazione alle istituzioni scolastiche.

Le vaccinazioni rese obbligatorie, da effettuare secondo il "Calendario vaccinale", **sono 12**:

anti-poliomielitica;

anti-difterica;

anti-tetanica;

anti-epatite B;

anti-pertosse;

anti-Haemophilus influenzae tipo b;

anti-meningococcica B;

anti-meningococcica C;

anti-morbillo;

anti-rosolia;

anti-parotite;

anti-varicella.

Il decreto stabilisce anche che l'obbligatorietà è relativa allo specifico calendario vaccinale previsto per le diverse fasce d'età. Pertanto, in base all'attuale normativa i vaccini obbligatori sono i seguenti:

Nati 2001-2004: devono effettuare (ove non abbiano già provveduto) le quattro vaccinazioni già imposte per legge (anti-epatite B; anti-tetano; anti-poliomielite; anti-difterite) e l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, raccomandate dal Piano Nazionale Vaccini 1999-2000

Nati 2005-2011: devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse e l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, previsti dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Vaccini 2005- 2007

Nati 2012-2016: devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-Haemophilus influenzae tipo b e l'anti-meningococcica C, previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014

Nati 2017: devono effettuare, oltre alle quattro vaccinazioni già imposte per legge, anche l'anti-morbillo, l'anti-parotite, l'anti-rosolia, l'anti-pertosse, l'anti-Haemophilus influenzae tipo b, l'anti-meningococcica C, l'antimeningococcica B e l'anti-varicella, previste nel nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019

Sono esonerati dall'obbligo summenzionato i **minori che si siano immunizzati** contraendo naturalmente la malattia o quelli per i quali la vaccinazione **costituisce un serio pericolo in relazione a precise condizioni cliniche**. L'avvenuta immunizzazione deve essere comprovata dalla notifica del medico curante, mentre le specifiche condizioni cliniche vanno attestate da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta.

Le vaccinazioni obbligatorie costituiscono requisito d'accesso agli asilo nido e alle scuole dell'infanzia, per cui i bambini non vaccinati non possono essere iscritti.

Al momento dell'iscrizione, i genitori o i tutori devono allegare la documentazione attestante una delle seguenti condizioni:

1. l'avvenuta vaccinazione;
2. l'esonero (per chi si è immunizzato naturalmente);
3. l'omissione o il differimento (per chi si trova in particolari condizioni cliniche);
4. la presentazione della richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente (che deve provvedere alla vaccinazione entro la fine dell'anno scolastico).

La documentazione, comprovante una delle sopra riportate condizioni, deve essere presentata dai genitori/tutori **entro il termine di scadenza per le iscrizioni (stabilito annualmente tramite apposita circolare).**

La documentazione può essere sostituita da una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000; in tal caso la documentazione di cui sopra deve essere presentata entro il 10 luglio di ciascun anno.

Il dirigente scolastico, nel caso in cui i genitori non presentino la documentazione o l'autodichiarazione entro i termini previsti annualmente per le iscrizioni, segnala il caso all'azienda sanitaria locale. La segnalazione va fatta entro i 10 giorni successivi al predetto termine.

Il dirigente scolastico, **entro il 31 ottobre** di ogni anno, **comunica all'ASL le classi in cui sono presenti più di due alunni non vaccinati.**

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'A.S. 2017/2018

Per l'anno scolastico **2017/2018**, il decreto delinea una fase transitoria, per cui la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o l'esonero, l'omissione o il differimento va presentata entro il **10 settembre 2017**.

Chi presenta la dichiarazione sostitutiva della documentazione, deve presentare quest'ultima **entro il 10 marzo 2018**.

SANZIONI

L'ASL, ricevuta la segnalazione da parte della scuola, qualora non si sia già attivata, indica ai genitori inadempienti il termine entro cui devono provvedere alle vaccinazioni. **Se i genitori non rispettano quanto prescritto dall'ASL vanno incontro ad una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 500 a un massimo di 7500 euro; trascorsi i termini indicati, inoltre, l'ASL segnala l'inadempimento dell'obbligo vaccinale al Tribunale per i Minorenni per gli eventuali adempimenti di competenza.**